

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 08/22/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In primo grado i signori En. Ba., Os. Fe. e Gu. Sa. hanno impugnato avviso di accertamento per imposte dirette anno 2006 loro notificato in uno con la società .A.T.C.. srl

La Commissione Tributaria provinciale di Milano riuniti i tre ricorsi avverso il medesimo avviso di accertamento ha accolto i ricorsi annullando l'avviso di accertamento impugnato.

Appella l'Ufficio con distinti atti di appello e si costituiscono singolarmente gli appellati con distinti atti di costituzione in giudizio dinanzi questa Commissione Regionale.

Alla pubblica udienza in data 24/11/2011 la causa, presenti le parti costituite, è stata posta in decisione sulle conclusioni dalle stesse parti rassegnate.

L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

La questione sottoposta alla decisione di questo Collegio riguarda la deducibilità o meno della somma di euro 3.619.970,85 riguardante fatture di acquisto della società ATC srl con relativo aumento del reddito imponibile se dette fatture fossero da ritenere, come sostenuto dall'Ufficio, fittizie poiché relative ad operazioni non esistenti.

Sotto questo profilo , e sulla scorta degli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. N 21317 e 21318 in data 15/10/2010) è onere dell'Ufficio provare anche attraverso l'utilizzo di elementi indiziari e presuntivi che le operazioni contestate siano inesistenti; offerta questa prova spetta al contribuente opporre la sussistenza dell'operazione contestata attraverso l'utilizzo di tutto il materiale probatorio in suo possesso idoneo ad offrire appunto la prova contraria rispetto a quanto sostenuto, e provato in prima battuta dall'Ufficio.

Nel presente giudizio, dalle risultanze documentali in atti, risulta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio.

Infatti dalle risultanze della Guardia di Finanza emerge che la società contribuente ATC srl intratteneva rapporti meramente cartolari emettendo fatture con la Ray Tech srl e ricevendo fatture dalla Cisaf srl.

È risultato che la società contribuente qui accertata, ha per oggetto la fabbricazione di prodotti con fili metallici , mentre la società Cisaf ha per oggetto sociale la attività di consulenze informatiche e la società Ray Tech la commercializzazione di prodotti per informatica.

Ancora è emerso che la società ATC, nel periodo per cui è causa, non aveva alcun magazzino né automezzi per il trasporto dei beni e che appunto ha intrattenuto rapporti commerciali solo con le sopraindicate due società.

A fronte del sopra indicato quadro probatorio offerto dall'Ufficio che sembra deporre, anche in via indiziaria, per la fittizietà delle fatture emesse e ricevute dalla società ATC srl siccome riferite ad operazioni commerciali inesistenti che non sembrano potute porre in essere da una società avente un oggetto sociale completamente differente dalle società con cui assume di avere intrattenuto rapporti, e che è risultata priva di alcuna struttura aziendale (magazzino, mezzi di trasporto) per porre in essere dette attività commerciali, la società stessa non ha opposto alcun elemento probatorio a prova contraria. Sul punto, infatti, la società ATC srl si è limitata a mere affermazioni senza offrire alcun elemento



probatorio, neppure indiretto o indiziario a prova contraria a sostegno delle proprie affermazioni che, come tali, restano pertanto prive di alcuna valenza probatoria positiva.

L'accoglimento dell'appello dell'Ufficio comporta la riforma della sentenza impugnata , la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento e la conseguente condanna alle spese di lite secondo l'ordinario criterio della soccombenza.

#### **PQM**

La Commissione accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento.

Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 (settemila,00).